



COMUNE DI VEROLENGO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 17

=====

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TARIFFE,
AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI E SCADENZE DIVERSAMENTO
ANNO 2023

=====

L'anno duemilaventitre addi quattro del mese di maggio alle ore 20:45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori:

Luigi Borasio	SINDACO	Presente
Roberto Giglia	VICE SINDACO	Presente
AGOSTINO VIANO	CONSIGLIERE	Presente
Daniela Caminotto	CONSIGLIERE	Assente
Stefania Casa	CONSIGLIERE	Presente
MAURO MAZZETTI	CONSIGLIERE	Presente
ROMANO MAUTINO	CONSIGLIERE	Presente
ENRICO BARBERA	CONSIGLIERE	Presente
Mirella Albano	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA ANGOGNA	CONSIGLIERE	Presente
TIZIANO MATTA	CONSIGLIERE	Presente
ROBERTO CATTOZZI	CONSIGLIERE	Presente
MAURIZIO CAMMAROTO	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (Art.97, c.4.a, del D.Lgs.n.267/2000) il Segretario Comunale dott. *Daniele Zaia*

Assume la presidenza il Signor *Luigi Borasio*

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI E SCADENZE DIVERSAMENTO ANNO 2023

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e che la successiva deliberazione n. 363 del 03/08/2021 li ha definiti, con l'approvazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti c.d. MTR-2, per il periodo 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

EVIDENZIATO che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge;

DATO ATTO che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2023, dalla Città Metropolitana di Torino nella misura del 5%;

CONSIDERATO altresì che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 363/2021 del 03 agosto 2021, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), da applicarsi dal 1° gennaio 2022;

CONSIDERATO che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), identificato nel territorio del Comune di Verolengo nel Consorzio di Area Vasta CB16;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.Lgs n.228 del 2021 (cd. di "Milleproroghe") ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "**possano**" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATA l'approvazione del PEF 2022/2025 con Delibera C.C. n. 18 del 26/05/2022, il quale rappresenta la quantificazione dei costi applicabili per la declinazione tariffaria sull'arco pluriennale che include anche l'anno 2023 e dato atto che l'importo massimo bollettabile è pari a € 729.976,00;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 4.6, della Deliberazione 363/2021 del 03/08/2021, le entrate tariffarie determinate ai sensi del Metodo Tariffario Regolato (MTR-2) sono considerate come valori massimi ed è quindi possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione e sulla base della capienza dei contratti di servizio in essere e dei relativi fabbisogni, applicare valori inferiori.

VALUTATO pertanto opportuno procedere alla tariffazione del tributo nella misura di € 714.676,00, inferiore al limite massimo tariffabile, con lo sviluppo delle tariffe come da allegato alla presente secondo le regole del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

RILEVATO inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

TENUTO CONTO che i contribuenti sono chiamati a regolarizzare i pagamenti dell'IMU alle scadenze fissate dalla norma di legge il 16 giugno e 16 dicembre, si ritiene opportuno determinare le scadenze della Tari tenendo conto delle suddette scadenze al fine di distribuire il carico fiscale nei mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire pertanto le rate di versamento della TARI per l'anno 2023 nel seguente modo:

- **prima rata scadenza 31/07/2023**
- **seconda rata o unica soluzione scadenza 30/09/2023**
- **terza rata scadenza 30/11/2023**
- **quarta rata scadenza 31/01/2024**

CONSIDERATO CHE a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei Servizi competenti e del Responsabile del Servizio Finanziario;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare per il 2023 e per le motivazioni di cui in premessa le tariffe come da schema redatto secondo il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che si allegano alla presente;
2. Di approvare le seguenti scadenze TARI per l'anno 2023:
 - a. prima rata scadenza 31/07/2023
 - b. seconda rata o unica soluzione scadenza 30/09/2023
 - c. terza rata scadenza 30/11/2023
 - d. quarta rata scadenza 31/01/2024
3. di quantificare in € 714.676,00 il gettito massimo bollettabile della Tassa Rifiuti (TARI) che verrà introitato sulle apposite risorse del bilancio di previsione 2023;
4. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana di Torino per l'anno 2023;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Borasio dott. Luigi apre il dibattito e cede la parola al Consigliere Albano Mirella che introduce l'argomento relativo alla proposta di deliberazione;

Terminata l'illustrazione e fatto presente che non vi sono interventi dei Consiglieri presenti, il Sindaco Borasio dott. Luigi sottopone a votazione la proposta di deliberazione.

Vista la sopraestesa proposta di deliberazione;

Visto il parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli 12, contrari 0 e astenuti 0 espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra esposta proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Luigi Borasio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Daniele Zaia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Daniele Zaia

Lì, 05-05-2023

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Daniele Zaia

Lì, 05-05-2023

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione è ESECUTIVA dal 04-05-2023 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Addì 05-05-2023

Firmato digitalmente
IL SEGRETARIO COMUNALE